

AVV. ALBERTO MAROLDA
Patrocinante innanzi le Giurisdizioni superiori
Avv. MONICA MATTALIANO
Tel./Fax 091 7300195
Via Piersanti Mattarella n° 9
90141 - Palermo
marolda@libero.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

**con istanza cautelare e istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 51 cod.
proc.amm. e 151 c.p.c.**

della Dott.ssa **Federica LUZIO**, nata a Palermo il 29.05.1999, rappresentata e difesa, giusta procura in formato analogico, la cui copia informatica per immagine si depositerà nel fascicolo telematico del presente ricorso, dagli avvocati Alberto Marolda (C.F. MRLLR66S02G273K – pec: alberto.marolda@avvsciacca.legalmail.it, fax 091 8773634) e Monica Mattaliano (C.F. MTTMNC78L61G273P, pec monicamattaliano@pecavvpa.it 091 8773634), elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Palermo, via Piersanti Mattarella n. 9, e, telematicamente, presso l'indirizzo p.e.c. alberto.marolda@avvsciacca.legalmail.it

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** (C.F. 80185250588), avente sede in Viale Trastevere, 76/a, Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale** (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Giovanni Fattori, 60, Palermo;
- entrambi domiciliati *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, siti in Roma, via Dei Portoghesi n. 12 (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti

- del sig. **Colorito Biagio**, nato a Mazara del Vallo (TP) il 1/10/1982, [REDACTED]
[REDACTED];
- di ogni altro candidato la cui posizione subirebbe un peggioramento per effetto dell'accoglimento del presente ricorso,

PER L'ANNULLAMENTO, previa adozione di misura cautelare idonea ad assicurare internamente gli effetti della decisione sul ricorso

- degli atti generali relativi alla predisposizione dei quesiti per le prove scritte del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.740 unità da inquadrare nei ruoli del personale

docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, bandito con Decreto Dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 7 agosto 2023;

- dei provvedimenti di approvazione dei predetti atti (i cui estremi non sono conosciuti);
- della scheda/traccia per la correzione della prova scritta pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata al concorso in questione (doc. 1);
- della scheda di correzione della prova scritta di parte ricorrente pubblicata in data 10 gennaio 2024 sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella pagina dedicata al concorso (doc. n. 2);
- dell’atto con il quale è stata esclusa l’ammissione della odierna ricorrente alla prova orale, in ragione del mancato conseguimento del punteggio minimo di 70 punti nella prova scritta computer based (i cui estremi non sono conosciuti);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intinate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, all’adozione del provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l’ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

FATTO

A) Con Decreto Dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023, il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) bandiva su base regionale, un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74 (doc. 3).

Il bando prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, seguite da una fase di valutazione dei titoli.

La prova scritta, *computer-based*, disciplinata dall’art. 8 del bando, prevedeva la somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, vertenti sui programmi di cui

all'Allegato A del decreto ministeriale, quaranta volte all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato, cinque sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito era strutturato con una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una esatta; ciascuna risposta esatta comportava l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comportava l'attribuzione di 0 punti.

B) La Dott.ssa Luzio presentava domanda di partecipazione e veniva convocata per l'espletamento della prova scritta, svoltasi il 15 dicembre 2023.

Al termine della prova, all'odierna ricorrente veniva visualizzato il punteggio conseguito, 68 punti, non sufficienti ai fini dell'ammissione alla prova orale (occorrendo un punteggio minimo di 70). L'interessata, tuttavia, non poteva accedere al proprio elaborato, né al set di risposte ritenute corrette.

Gli elaborati erano resi disponibili in data 10 gennaio 2024, sull'area riservata della piattaforma concorsi, con avviso pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Soltanto con la visualizzazione del proprio elaborato (doc. 2), l'odierna ricorrente era in grado di verificare le risposte, visualizzando la risposta corretta riportata dal sistema.

Successivamente, venivano pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione le tracce della prova scritta, complete di risposte (doc. 1).

Da tale verifica, emergevano degli errori e delle ambiguità nella formulazione dei quesiti e nella determinazione delle risposte, in relazione ai quali l'odierna ricorrente ritiene necessario introdurre il presente gravame.

C) Con istanza di accesso alla documentazione, inoltrata a mezzo pec in data 2 febbraio 2024 (doc. 4), la ricorrente richiedeva l'accesso ai verbali di commissione riguardanti la propria prova e la mancata ammissione alla prova orale, oltre al nominativo di almeno uno dei candidati ammessi ai fini della individuazione dei controinteressati.

Il Ministero rispondeva con nota del 7 febbraio, precisando l'inesistenza di verbali di correzione o schede di valutazione, ritenendo sufficiente la visualizzazione dell'esito della prova elaborato in automatico dal sistema al termine del test.

MOTIVI

I. Ambigua formulazione dei quesiti. Mancanza di univocità delle risposte corrette. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione dei principi che devono sovrintendere alla predisposizione e valutazione dei test a risposta multipla.

1. Con riferimento alla domanda n. 38 del test (doc. 2) somministrato alla ricorrente, corrispondente quesito n. 33 del documento contenente le tracce della prova scritta pubblicato sul sito del Ministero – doc. 1.

La domanda, che per comodità si riporta qui di seguito, chiedeva di indicare “*Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012*”.

Nella correzione della prova l'Amministrazione contrassegnava la risposta corretta con un asterisco (*) e con una “X” la risposta fornita dalla candidata. Sicché, per la domanda n. 38 veniva riportato quanto segue.

DOMANDA 38

Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

* a	partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara	
b	realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi	X
c	saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali	
d	vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta	

Punteggio: 0,00

La ricorrente indicava come corretta la risposta “b”, “*realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi*”, mentre, secondo la griglia di correzione, la risposta corretta sarebbe stata la “a”, “*partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara*”.

Per tale motivo la risposta fornita dalla ricorrente è stata ritenuta errata con l'attribuzione di 0 punti.

In verità, esaminando la domanda, si evince come il **quesito** risulti **formulato in maniera ambigua**, comprendendo tra le risposte possibili **più di una voce da ritenersi parimenti corretta sulla base del contenuto del documento richiamato** (il D.M. 254/2012).

Giova, preliminarmente, precisare che la dicitura “*primo ciclo di istruzione*”, riportata nella domanda, secondo le indicazioni normative e ministeriali, ricomprende congiuntamente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e che la domanda in questione non conteneva alcun riferimento specifico all’una o all’altra parte del ciclo di istruzione.

Ebbene, dalla lettura del citato D.M. 254/2012 si evince che:

La risposta a) (ritenuta dall’Amministrazione come l’unica corretta) “*partecipa attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara*” è una citazione PARZIALE del documento citato, nella sezione relativa agli obiettivi di apprendimento dell’educazione motoria al termine della classe quinta della scuola primaria, ove è riportata la seguente dicitura: “*partecipa attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara, collaborando con gli altri*” (cfr. D.M. 254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione, doc. n. 6, pag. 64, riportata nell’immagine seguente).

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di *giocosport*.
- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.
- **Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara**, collaborando con gli altri.
- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.

Del pari, la risposta b), indicata dalla ricorrente, “*realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi*”, è una citazione PARZIALE del medesimo documento citato, nella sezione relativa agli obiettivi di apprendimento dell’educazione motoria al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, ove è riportata

la seguente dicitura: “*sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra*” (cfr. D.M. 254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione, doc. 6, pagg. 64 e 65, riportata nell’immagine seguente).

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole).

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo

64

-
- e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
 - Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.
 - Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
- Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra.

Di conseguenza, **entrambe le risposte costituiscono citazioni parziali del documento ministeriale cui fa riferimento il quesito ed entrambe risultano parimenti corrette.**

Posto che il quesito non contiene alcun riferimento specifico ad una delle due componenti del primo ciclo di istruzione (scuola primaria o scuola secondaria di primo grado), le due risposte evidenziate (tra cui quella fornita dalla odierna ricorrente) devono ritenersi ugualmente valide sulla base del documento di riferimento.

Il quesito, pertanto, è formulato in maniera ambigua, in quanto privo di risposta univoca.

Ed infatti, consultando gli ulteriori quesiti ministeriali risulta evidente che nei casi in cui la domanda miri a richiedere informazioni specifiche sull’una o l’altra parte del primo ciclo di istruzione, nel quesito viene inserito un riferimento esplicito alla scuola primaria o a quella secondaria. È il caso, ad esempio, della domanda n. 19 della scheda di correzione (cfr. doc. 1, pag. 7), corrispondente al quesito n. 34 somministrato alla ricorrente, nonché della domanda n. 20 della scheda di correzione (cfr. doc. n. 1, pagg. 7 e 8), corrispondente al quesito n. 15 somministrato alla ricorrente.

Illegittima risulta, pertanto, la valutazione della risposta della odierna ricorrente come non corretta, con conseguente illegittimità, *in parte qua*, della valutazione.

2. Con riferimento alla domanda n. 30 del test (doc. 2) somministrato alla ricorrente, corrispondente quesito n. 34 del documento contenente le tracce della prova scritta pubblicato sul sito del Ministero (doc. 1).

La domanda, che per comodità si riporta qui di seguito, richiedeva di indicare quale affermazione non riguardasse l'approccio educativo dell'*outdoor education*.

Nella correzione la risposta corretta veniva evidenziata dall'asterisco (*), mentre la "X" contrassegnava la risposta fornita dalla candidata.

Punteggio: 2,00

DOMANDA 30

Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'*outdoor education*?

* a	Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting	
b	Si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali	X
c	Consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali	
d	Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano	

Punteggio: 0,00

21/34

La risposta ritenuta corretta dal Ministero era la a), "*si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting*". La ricorrente, invece, indicava come corretta la risposta b), "*si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali*".

Orbene, secondo le "*linee guida per l'implementazione dell'idea di "outdoor education"*" (doc. n. 5), scaricabili dal portale dell'**Istituto nazionale per la documentazione, l'innovazione e la ricerca educativa**, vengono evidenziate le principali dimensioni coinvolte nelle attività di outdoor education, in relazione con le diverse declinazioni didattiche che questo approccio pedagogico può assumere (cfr. Giunti, C., Lotti, P., Mosa, E., Naldini, M., Orlandini, L., Panzavolta, S., Tortoli, L. et al.

(a cura di), “*Avanguardie educative*”. *Linee guida per l’implementazione dell’Idea “Outdoor education”*, versione 2.0 [2023], INDIRE, Firenze, 2023, doc. 5, pag. 10).

Tali dimensioni sono sintetizzate in una tabella, che si riporta di seguito.

https://pheegeo.indire.it/uploads/attachments/4525.pdf

Dimensioni	Attività didattiche
Percettivo-sensoriale	Attività caratterizzate dal contatto diretto con la natura e dalla scoperta del proprio contesto territoriale e sociale (realizzazione di orti didattici, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.).
Socio-motoria ed esplorativa	Attività caratterizzate dalla dimensione dell'avventura (Adventure education) finalizzate allo sviluppo della consapevolezza cinestetica e allo sviluppo personale e sociale, quali per esempio l'orienteeering, il trekking, la vela, ecc.
Personale	Attività che favoriscono lo sviluppo dell'autostima e dell'autoconsapevolezza, del senso di realtà e della resilienza, della valutazione del rischio e dell'accettazione e valorizzazione dell'errore.
Sociale ed etica	Attività che consentono la conoscenza del territorio e dei suoi bisogni e che promuovono percorsi e contesti di azioni 'di cura' e cittadinanza attiva, quali ad esempio il Service Learning.
Ambientale ed ecosistemica	Attività che rientrano nell'Environmental education e che favoriscono la consapevolezza delle interrelazioni tra uomo e natura e stimolano il rispetto e la cura per l'ambiente naturale.
Tecnologica	Attività che favoriscono l'integrazione delle nuove tecnologie e dei linguaggi digitali, quali per esempio il coding, la robotica, il tinkering, ecc. In alcuni casi (come ad esempio per la didattica digitale integrate, DDI) il digitale è anche il 'luogo' dove viene realizzata l'esperienza di OE.

Tabella 2 - Le dimensioni coinvolte nelle attività di OE.

Tra le dimensioni della *outdoor education* viene anche indicata la dimensione tecnologica, trattandosi di attività che “*favoriscono l’integrazione delle nuove tecnologie e dei linguaggi digitali, quali per esempio il coding, la robotica, il tinkering, ecc.*” Secondo tale autorevole documento, pertanto, la *outdoor education* mira anche ad integrare le nuove tecnologie e i linguaggi digitali con le esperienze in natura.

Ne consegue ulteriormente che la *outdoor education* **NON** si contrappone alla diffusione dell’utilizzo delle risorse digitali.

Dunque, tornando alla domanda in esame (“*quale di queste affermazioni NON riguarda l’approccio educativo dell’outdoor education*”) si ricava che:

- A) *L’outdoor education* si focalizza più sui contenuti rispetto al setting? NO. Quindi l’affermazione non riguarda l’approccio educativo in commento e la risposta è corretta.
- B) *L’outdoor education* si contrappone alla diffusione dell’utilizzo delle risorse digitali? NO. Anche tale seconda affermazione non riguarda l’approccio educativo in commento. Quindi, anche la risposta b) è tecnicamente corretta.

Conseguentemente, risulta illegittima l’attribuzione alla ricorrente di zero punti per la domanda in commento.

Anche in questo secondo caso, la domanda ha una formulazione ambigua e presenta due risposte che, sulla base della più recente letteratura scientifica in materia di pedagogia ed insegnamento, sono perfettamente corrette.

La domanda, pertanto, viola i criteri che devono presiedere alla predisposizione e correzione dei test a risposta multipla, come costantemente elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.

3. Con riferimento alla domanda n. 24 del test (doc. 2) somministrato alla ricorrente, corrispondente quesito n. 43 del documento contenente le tracce della prova scritta pubblicato sul sito del Ministero (doc. 1).

La domanda in questione è un quesito in lingua inglese, che riguarda la comprensione di un breve paragrafo. Il quesito specificamente chiede: *secondo il testo in oggetto*, qual è lo scopo principale dell'educazione fisica per i bambini?

EEEM - SICILIA
CF: LZUFR99E69G273V

DOMANDA 24

CONTENT COMPREHENSION

Physical education provides unique opportunities for children to move with ease and confidence as they enjoy actions such as running, turning, twisting, chasing, throwing, catching, striking, floating and balancing. They are encouraged to respond to challenges to the mind and body, to participate, to compete and to co-operate with others. From their earliest years children enjoy physical activities. The physical education programme which provides a wide variety of movement activities builds on these early experiences of the child.

(Adapted from Government of Ireland PE Teaching Guidelines 1999)

In the context of the passage, what is the main purpose of physical education for children?

* a	To enhance physical abilities and skills	
b	To promote competitive behavior	X
c	To discourage cooperation with others	
d	To develop intellectual skills	

Punteggio: 0,00

Il testo può essere tradotto nel modo seguente: l'educazione fisica fornisce opportunità uniche per i bambini di muoversi con agio e sicurezza di sé mentre si godono azioni quali correre, girarsi, voltarsi, afferrare, lanciare, colpire, scivolare, e stare in equilibrio. Sono incoraggiati a rispondere a sfide della mente e del corpo, a partecipare, a competere e cooperare con gli altri. Sin dai primissimi anni i bambini amano le attività

fisiche. Il programma di educazione fisica, che propone un'ampia varietà di attività di movimento, si fonda su queste primarie esperienze del bambino.

La domanda chiede: *secondo il testo in oggetto*, qual è lo scopo principale dell'educazione fisica per i bambini?

La domanda risulta ambigua in quanto **il testo non si esprime mai esplicitamente in termini di scopo principale o di obiettivi dell'educazione fisica**. Il testo fa riferimento, nella prima parte, alle opportunità che l'educazione fisica offre ai bambini. Nella parte centrale, indica alcune attività che i bambini sono incoraggiati a svolgere. Nella parte finale, fa ancora riferimento al fatto che il programma di educazione fisica offre, o fornisce, una grande varietà di attività di movimento fondate sulle esperienze precoci del bambino.

La risposta indicata come corretta dal Ministero, "*to enhance physical abilities and skills*" (sviluppare abilità e competenze fisiche), non sembra direttamente ricavabile dal testo del paragrafo. Questo, infatti, non fa mai riferimento al fatto che l'attività fisica proposta ai bambini ne migliori le competenze.

La risposta fornita dalla odierna ricorrente, invece, "*to promote competitive behavior*" (promuove un comportamento competitivo) risulta maggiormente aderente al contesto del paragrafo, nella parte in cui afferma che i bambini sono incoraggiati a rispondere a sfide della mente e del corpo, a partecipare, **a competere** e cooperare con gli altri.

La risposta della odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto essere indicata come corretta, in quanto più pertinente al testo.

In ogni caso, appare evidente come il quesito risulti quanto meno ambiguo e privo di risposta univoca.

4. Con riferimento alla domanda n. 15 del test (doc. 2) somministrato alla ricorrente, corrispondente quesito n. 20 del documento contenente le tracce della prova scritta pubblicato sul sito del Ministero (doc. 1).

Il quesito richiedeva di indicare quale, tra quelli indicati, fosse compreso tra gli obiettivi di apprendimento di educazione fisica al termine della classe quinta della scuola primaria, secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, adottate con DM n. 254/2012 (doc. n. 6).

DOMANDA 15

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, adottate con DM n. 254/2012, tra gli obiettivi di apprendimento di educazione fisica al termine della classe quinta della scuola primaria, è compreso:

a	saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali, semplici o complesse, mimiche o non verbali	
b	saper decodificare i gesti arbitrali più comuni in relazione all'applicazione del regolamento di gioco nelle sue varie fasi	
* c	riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri	
d	conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo	X

Punteggio: 0,00

La risposta ritenuta corretta dal Ministero, ovvero la risposta “c” (riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri) è una citazione testuale del D.M. in riferimento ed in quanto tale è corretta.

Tuttavia, la risposta “d” segnata dalla ricorrente (*“conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo”*) risulta parimenti riconducibile al contenuto del documento ministeriale, nella parte in cui indica tra gli obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria anche quello di *“utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali; elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive”* (cfr. doc. n. 6, pag. 64).

Anche la domanda in commento, pertanto, contiene più di una risposta corretta, risultando dunque non univoca e ambigua.

*

Orbene, le rilevate ambiguità delle domande somministrate nel concorso in questione contrastano con i principi costituzionali, normativi e giurisprudenziali che devono sovrintendere alle procedure concorsuali, posto che la selezione dei candidati deve aver

luogo attraverso una prova che sia univoca e scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Il concetto è stato di recente ribadito da codesto T.A.R., con sentenza della sez. I, 02/05/2022, n. 5373, secondo cui *“Nei concorsi pubblici, i quiz a risposta multipla devono avere con certezza una sola risposta esatta, pena la violazione della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost”*.

Ancora, si è affermato che in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, *“corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta”* (cfr., di recente, T.A.R.L., Roma, Sez. IV, 21/09/2022, n.12057; nello stesso senso, cfr.: Consiglio di Stato, Sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

La giurisprudenza, inoltre, è unanime nell’affermare che, in un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, è imprescindibile *“che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

Il Giudice amministrativo ha, peraltro, avuto modo di precisare che le superiori considerazioni *“non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo”* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019 n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018).

In sintesi, se certamente compete all’amministrazione la formulazione delle domande, è sicuramente rilevabile da parte del Giudice amministrativo l’eventuale indeterminatezza, o doppiezza, o ambiguità dei quesiti, nel caso in cui nei quiz non sia nettamente individuabile la singola ed esclusiva risposta giusta tra quelle proposte.

Nel caso di specie, la superiore esposizione ha evidenziato come numerose domande inserite nella prova somministrata alla ricorrente avessero più di una risposta certamente

esatta, così come chiaramente ricavabile dai testi e documenti cui le domande stesse facevano riferimento.

In presenza di siffatte domande ambigue, aventi più di una risposta valida, non può ritenersi legittima l'attribuzione alla ricorrente di zero punti (equivalenti a valutazione di erroneità della risposta) per quelle risposte certamente corrette dal punto di vista scientifico, che pure fossero diverse da quelle indicate nella griglia di correzione.

*

Sulla cosiddetta prova di resistenza.

Come rilevato in fatto, l'odierna ricorrente ha conseguito una valutazione di **68/100** nella prova scritta. La soglia minima richiesta per l'ammissione alla prova orale era di **70/100** e ciascuna risposta corretta comportava l'attribuzione di 2 punti.

Nella precedente esposizione, si sono evidenziate ben quattro domande che riportavano più di una risposta plausibile e scientificamente corretta, una delle quali indicata dalla ricorrente.

La valutazione come corretta anche di una soltanto delle risposte indicate dalla ricorrente ed erroneamente valutate come sbagliate in sede di correzione, consentirebbe all'odierna istante di superare la soglia necessaria per l'ammissione alla prova orale.

Appare, dunque, evidente l'interesse concreto ed attuale della ricorrente all'accertamento dell'ambiguità dei quesiti sopra indicati.

*

Sull'istanza cautelare.

I. Sul *fumus boni iuris*.

Nelle ragioni che precedono risiede la fondatezza del ricorso e dunque la sussistenza del *fumus* necessario alla concessione della richiesta misura cautelare.

Le considerazioni svolte nel primo motivo rivelano l'ambiguità delle domande, riportanti più di una risposta corretta ricavabile dai testi di riferimento.

L'ambiguità delle domande risulta palese e agevolmente ricavabile dalla semplice lettura degli stessi testi citati nei diversi quesiti contestati.

II. Sul danno grave ed irreparabile.

In mancanza di concessione di idonea misura cautelare (quale l'ammissione con riserva alle prove orali), l'odierna ricorrente si ritroverebbe illegittimamente e definitivamente tagliata fuori dalla selezione concorsuale, che è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2023-2024.

Correlativamente, l'ammissione, con riserva, della ricorrente alle prove orali, non arrecherebbe alcun pregiudizio alle ragioni dell'Amministrazione e degli altri candidati.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto,

VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

- preliminarmente, autorizzare la notifica per pubblici proclami agli ulteriori controinteressati anche con modalità telematiche mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione resistente o con le diverse modalità che il T.A.R. vorrà stabilire;
- in via cautelare, disporre le misure interinali ritenute più opportune al fine di assicurare la tutela della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, anche a mezzo della ammissione, con riserva, alle prove orali;
- nel merito, disporre l'annullamento dell'esclusione della ricorrente dalla successiva prova concorsuale, dichiarando per l'effetto il diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove orali.

Con vittoria di spese ed onorari.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, vertendo la presente controversia in materia di pubblico impiego, il contributo unificato versato è pari a € 325,00.

Palermo, 12 febbraio 2024

Avv. Alberto Marolda

Avv. Monica Mattaliano